



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettore

Adeguamento alle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 13 e 18 ottobre 2020 e di cui all'Ordinanza regionale n. 79 del 2020, in tema di didattica, sedute di laurea e di dottorato, tirocini, sedute organi collegiali, missioni e partecipazioni a convegni e seminari, servizi agli studenti

Il Rettore

VISTI il Decreto-legge n. 19/2020 conv. l. n. 35/2020; il Decreto-legge n. 33/2020 conv. l. n. 74/2020, il Decreto-legge n. 83/2020 conv. l. n. 124/2020; il Decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, come modificato da D.P.C.M. 18 ottobre 2020, che all'art. 1, prevede, tra l'altro:

“f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”;

“g) l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale”;

“n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza (...); nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;

“r) (...) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”.

“ s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (...)”

“ t) (...) le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22”;

VISTA l'Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, con la quale si dispone, al punto 3, che dal 26 ottobre 2020 *“sono altresì sospese, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica (laboratori scientifici, attività formative da esercitarsi necessariamente presso servizi clinici, tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non differibili (...))”;*



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

VISTA la nota prot. n. 344283 del 24 Ottobre 2020, con la quale, sentito anche il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), ai sensi dell'art. 1 comma 7 del DPCM 18 ottobre 2020, la Regione Calabria ha così modificato il citato il punto 3 dell'Ordinanza n. 79/2020, nella parte riguardante le università: *“dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza. Restano ferme le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended” delle attività didattiche, organizzate nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, nonché le attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono necessariamente la presenza fisica in loco (...);”*

VISTI i D.R. n. 395, n. 421, n. 539, n. 597, n. 689, n. 742, n. 868 e n. 1173;

VISTO il D.R. n. 1288 del 2020 ed in particolare:

- l'art. 1 (*“Resta consentito lo svolgimento in presenza delle sedute di laurea e di dottorato, previa adozione di opportune misure restrittive volte a evitare assembramenti, non solo nelle aule ma anche nell'intero perimetro del Campus, essendo comunque garantita la possibilità di partecipazione telematica. I Corsi di Studio che opereranno per sedute di Laurea interamente telematiche dovranno fornire adeguata motivazione al Rettore”*);
- l'art. 3 (*“I Presidenti degli organi collegiali continuano a convocare le relative sedute in modalità telematica, in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020. Resta consentita anche la convocazione della seduta collegiale in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19, contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari), pubblicato sul sito web di Ateneo. Alle sedute collegiali in presenza, i membri del collegio che ne facciano richiesta, possono partecipare in modalità telematica”*);
- l'art. 5 (*“Resta attiva la fruizione dei servizi di alloggio ed il servizio mensa”*);
- l'art. 7 (*“Le biblioteche di Ateneo restano aperte al pubblico limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione dei libri”*);

VISTO l'art. 1 del D.R. 1195 del 2020, secondo il quale *“oltre alla modalità on-line di cui all'articolo 4 del D.R. n. 868 del 15 giugno 2020, gli esami potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario non sanitari, pubblicato sul sito web di Ateneo”*;

VISTO anche l'art. 4 del D.R. n. 1427 del 2020, secondo il quale *“nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione igienico-sanitarie previste nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari), è consentita la riapertura delle sedi delle associazioni studentesche ubicate nell'Ateneo”*;

VISTO il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

RICHIAMATA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell'adunanza straordinaria del 12 giugno 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi anche sul territorio regionale;

DECRETA

ART. 1 Restano confermati gli articoli 1, 3, 5 e 7 del D.R. n. 1288 dell'11 settembre 2020, l'art. 1 del D.R. 5 agosto 2020 n. 1195 nonché l'art. 4 del D.R. n. 1427 dell'1 ottobre 2020. Resta confermata altresì la chiusura dei centri comuni di ogni tipo, dei quartieri e delle altre strutture sportive.

ART. 2 Sono sospese le attività didattiche in presenza, restando assicurato lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza, in conformità ai principi di pubblicità, efficacia ed ampia accessibilità al servizio. Restano ferme le attuali modalità di erogazione "mista" o "blended" delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, nonché le attività di esercitazione in laboratorio e di tirocinio che richiedono necessariamente la presenza fisica in loco.

ART. 3 Restano aperte le strutture sportive della sede centrale del CUS Cosenza, seppure l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto siano ammesse solo in forma individuale e non siano consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

ART. 4 Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Le riunioni diverse dalle sedute di organi collegiali si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

ART. 5 In relazione alla procedura selettiva (indetta con il D.R. n. 506 del 27 marzo 2020) per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249, le prove orali calendarizzate tra il 3 e il 12 novembre 2020 si svolgeranno in modalità *on line*.

ART. 6 Le disposizioni del presente decreto restano efficaci fino al 13 novembre 2020, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

Il Rettore
Nicola Leone